



**PROCEDURA APERTA TELEMATICA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LA
FORNITURA, LA CONDUZIONE, LO SVILUPPO DI UN SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO E
SERVIZI CONNESSI**

ALLEGATO 5

SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

FINLOMBARDA S.P.A. (di seguito, per brevità, **“Finlombarda”** o **“Società”**) società soggetta a direzione e coordinamento di Regione Lombardia con sede legale in Milano, Via Torquato Taramelli 12, capitale sociale pari ad Euro 211.000.000,00 i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 146966, C.F. e P.IVA 01445100157, iscritta al n. 124 dell'Albo degli Intermediari Finanziari, rappresentata da [], in qualità di [] munito degli occorrenti poteri in forza di []

E

[] (di seguito, per brevità, **“Fornitore”**) con sede legale in [] con capitale sociale pari ad Euro [] i.v., iscritta al Registro delle Imprese di [] al n. [], C.F. e P.IVA [] rappresentata da [] in qualità di [] munito degli occorrenti poteri in forza di []

Finlombarda ed il Fornitore di seguito, denominate congiuntamente **“Parti”**

PREMESSO CHE

1. Finlombarda è un intermediario finanziario ex art. 106 del Testo Unico Bancario a capitale pubblico - interamente posseduta da Regione Lombardia - che svolge il compito istituzionale di supportare, mediante la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma a valere sia su fondi propri che su fondi regionali, il tessuto socio economico lombardo e di fornire assistenza in ambito economico finanziario alle politiche regionali;
2. a supporto della sua operatività, con contratto sottoscritto nel gennaio 2018 all'esito di una procedura di gara pubblica, Finlombarda si è dotata di un unico sistema informativo integrato, in sostituzione di quelli allora esistenti;
3. essendo il predetto contratto in scadenza, la Società ha indetto una nuova procedura





- di gara aperta, ai sensi dell'art. 60 del d. lgs. 50/2016 ("**Codice dei Contratti Pubblici**") da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del medesimo decreto;
4. più precisamente, con bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data [] e inviato alla G.U.R.I. in data [], Finlombarda ha indetto la gara a procedura aperta avente ad oggetto la fornitura, la conduzione, lo sviluppo di un sistema informativo integrato e servizi connessi, nei termini dettagliatamente indicati nel disciplinare di gara e nel capitolato tecnico di gara;
 5. all'esito di tale procedura è risultato aggiudicatario la Società/RTI/Consorzio;
 6. il Fornitore ha comprovato il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici e di tutti gli altri requisiti di partecipazione previsti dal disciplinare di gara;
 7. con atto del [] è stata disposta l'aggiudicazione definitiva;
 8. il Fornitore ha presentato la garanzia definitiva e tutta la documentazione necessaria ai fini della stipula del presente contratto (anche con riferimento agli eventuali subappaltatori/subcontraenti), così come richiesta dal disciplinare di gara.
- []

TUTTO CIÒ PREMESSO
TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – DISCIPLINA

1.1 L'affidamento del Servizio è regolato, oltre che dal presente contratto, anche dai seguenti documenti, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, nonché dagli atti e documenti ivi richiamati, anche se non materialmente allegati:

- il Capitolato Tecnico e i suoi allegati (**Allegato 1**);
- l'Offerta tecnica e l'Offerta economica presentate dal Fornitore in sede di gara (**Allegato 2 e Allegato 3**). di seguito congiuntamente denominati "**Documenti di gara**"

L'affidamento è altresì regolato, in particolare:

- dal Codice dei Contratti Pubblici;
- dalla Circolare n. 288/2015 di Banca d'Italia, recante disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari e ss.mm.ii.;





- dal Regolamento di Finlombarda per l'esternalizzazione delle funzioni aziendali;
- dalle "Linee Guida sulla qualità dei beni e dei servizi ICT per la per la definizione ed il governo dei contratti della Pubblica Amministrazione".

1.2 Per quanto non espressamente previsto, si richiamano le norme di legge vigenti, ivi comprese quelle in materia di contratti pubblici.

In caso di discordanza o contrasto tra le previsioni e disposizioni dei documenti sopra citati, prevarrà la previsione o disposizione che garantisce un regime più favorevole alla Società.

ART. 2 - DEFINIZIONI

I termini sotto indicati avranno il significato qui di seguito riportato ovvero quello riportato nel testo del contratto; per quanto non previsto, si intendono integralmente richiamate le definizioni dei Documenti di gara.

Autorità di Vigilanza: la Banca d'Italia.

Capitolato Tecnico: il documento tecnico di gara, Allegato 1 al presente contratto, contenente le specifiche tecniche e le modalità di erogazione del Servizio.

Codice dei Contratti Pubblici: il d. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Collaudo: il complesso delle attività condotte da Finlombarda e dirette a verificare la conformità e l'affidabilità del Sistema rispetto alle prescrizioni del Capitolato Tecnico e del Progetto Esecutivo; il Collaudo dovrà essere eseguito secondo quanto previsto al successivo art. 5.3.

DEC: il direttore dell'esecuzione del contratto, nominato da Finlombarda ai sensi dell'art. 31 del Codice dei Contratti Pubblici.

Offerta economica: l'offerta economica presentata dal Fornitore in gara, Allegato 3 al presente contratto.

Offerta tecnica: l'offerta tecnica, comprensiva del Progetto tecnico, presentata dal Fornitore in gara, Allegato 2 al presente contratto.

Piano/i di Attività: il documento con il quale il Fornitore, su richiesta di Finlombarda, definisce in dettaglio i risultati attesi, le figure professionali coinvolte, i tempi e i costi della realizzazione dei Servizi di *training* e dei Servizi specialisti connessi.

Piano/i di Intervento: il/i documento/i con il quale il Fornitore, su richiesta di Finlombarda, definisce in dettaglio i risultati attesi, le scelte tecnologiche, le figure professionali coinvolte, i tempi e i costi della realizzazione delle singole attività di





manutenzione evolutiva.

Progetto Esecutivo: il progetto che il Fornitore dovrà predisporre nella fase A1 del Servizio, in conformità con il Progetto tecnico e la Soluzione organizzativa presentati nell'Offerta tecnica.

Regolamento: il Regolamento interno di Finlombarda per l'esternalizzazione delle funzioni aziendali.

RUP: il Responsabile Unico del Procedimento nominato da Finlombarda ai sensi dell'art. 31 del Codice dei Contratti Pubblici.

Responsabile Unico del Contratto: il soggetto nominato dal Fornitore, con il compito di presidiare l'esecuzione del Servizio, interfacciandosi con il RUP.

Servizio o Servizi: i servizi oggetto del presente affidamento di cui al successivo art. 3.

Sistema: il sistema informativo integrato a supporto dell'operatività della Società che il Fornitore ha l'obbligo di fornire, condurre e sviluppare.

ARTICOLO 3 - OGGETTO DEL CONTRATTO

3.1 Oggetto del presente contratto è l'affidamento al Fornitore, che accetta, della fornitura, conduzione, sviluppo del Sistema e servizi connessi, conformemente alle previsioni, condizioni, modalità e termini previsti nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta tecnica.

In particolare, oggetto del presente contratto sono le attività di seguito elencate, puntualmente descritte nel Capitolato Tecnico:

A. Fornitura del Sistema e integrazione dei sistemi informativi esistenti (art. 7.1.1 del Capitolato Tecnico):

- (1) attività **A1** - Progettazione esecutiva;
- (2) attività **A2** - Migrazione;
- (3) attività **A3** - Setup e Adeguamenti applicativi;
- (4) attività **A4** - Integrazioni con sistemi informativi esistenti;
- (5) attività **A5** – Training sul sistema in rilascio;
- (6) attività **A6** – Avvio esercizio.

B. Conduzione del Sistema (art. 7.1.2 del Capitolato Tecnico):

- (1) attività **B1** - Erogazione del servizio e Gestione applicativa;
- (2) attività **B2** - Manutenzione correttiva ed adeguativa;
- (3) attività **B3** - *Help-desk*.



- C. Sviluppo del Sistema** (art. 7.1.3 del Capitolato Tecnico), se richiesto da Finlombarda e fatto salvo quanto comunque obbligatoriamente previsto all'art. 7.1.3.1 del Capitolato Tecnico:
- (1) attività **C1** – Manutenzione evolutiva (sulla base dei Piani di Intervento di volta in volta approvati dalla Società).
- D. Servizi di *training* connessi** (art. 7.1.4 del Capitolato Tecnico), se richiesti da Finlombarda:
- (1) attività **D1** – Servizi di *training* connessi (sulla base dei Piani di Attività di volta in volta approvati dalla Società).
- E. Servizi specialistici connessi** (art. 7.1.5 del Capitolato Tecnico), se richiesti da Finlombarda, sulla base dei Piani di Attività di volta in volta approvati dalla Società.

ARTICOLO 4 - RIPETIZIONE DI SERVIZI ANALOGHI

Finlombarda si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, entro il triennio successivo alla sottoscrizione del presente contratto, la prestazione di servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento, ai sensi dell'art 63, comma 5 del Codice dei Contratti Pubblici; in particolare, la Società potrà affidare al Fornitore, a titolo esemplificativo e non esaustivo, attività quali la messa in esercizio e conduzione di eventuali nuovi moduli informatici rispetto a quelli indicati nel Capitolato Tecnico o richiedere la messa a disposizione, per il tramite di *infoprovider*, di nuove tipologie di dati/volumi incrementali.

I servizi analoghi potranno essere affidati entro il limite di importo definito all'art. 9.

ARTICOLO 5 - CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

5.1 Il Fornitore è obbligato a prestare i Servizi, secondo le modalità, le condizioni ed i termini di cui al Capitolato Tecnico, all'Offerta tecnica e al presente contratto.

Il Fornitore è tenuto ad eseguire i Servizi a perfetta regola d'arte nel rispetto delle norme nazionali, anche secondarie, e comunitarie vigenti, pena la risoluzione del contratto medesimo. In ogni caso il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate e a manlevare e tenere indenne Finlombarda dalle conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

5.2 Il Fornitore deve presentare, nella **fase A1**, il Progetto Esecutivo sulla base di quanto





previsto, in particolare, dall'art. 7.1.1.1 del Capitolato Tecnico.

5.3 In conformità a quanto previsto dall'art. 7.1.1.6 del Capitolato Tecnico, al termine della **fase A** (Fornitura del Sistema e integrazione dei sistemi informativi esistenti) di, Finlombarda effettuerà il Collaudo del Sistema. Apposito verbale delle operazioni di collaudo sarà redatto in contraddittorio e sottoscritto dal RUP di Finlombarda e dal Responsabile Unico.

In caso di esito negativo del Collaudo, il Fornitore dovrà eseguire, a sue spese e cura, tutto quanto sia necessario per rendere il Sistema conforme alle prescrizioni e requisiti previsti dal Capitolato Tecnico e dal Progetto Esecutivo, entro il termine che le parti concorderanno.

ARTICOLO 6 - OBBLIGHI DEL FORNITORE

6.1 Nell'esecuzione del Servizio, il Fornitore si impegna espressamente a:

- a) impiegare a propria cura e spese tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione dei Servizi, organizzato in gruppi di lavoro ed in possesso dei requisiti minimi richiesti nell'art. 8 del Capitolato Tecnico in funzione delle attività da prestarsi;
- b) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire a Finlombarda di monitorare la conformità e il livello dei Servizi rispetto a quanto previsto nel Capitolato Tecnico, nell'Offerta tecnica e nel presente contratto;
- c) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, ad osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che potranno essere comunicate da Finlombarda;
- d) a rispettare i Piani di Intervento e i Piani di Attività approvati dalla Società;
- e) formalizzare i propri piani di continuità operativa;
- f) nel prestare i Servizi presso la sede della Società, a salvaguardare le esigenze di Finlombarda senza recare intralci, disturbi o interruzioni dell'attività lavorativa in atto;
- g) proporre tempestivamente a Finlombarda le eventuali variazioni della struttura organizzativa coinvolta nella prestazione dei Servizi, indicando analiticamente le variazioni intervenute e le relative motivazioni. A tal proposito, il Fornitore prende atto e accetta che la sostituzione delle unità di personale addetto alle prestazioni





contrattuali proposte in sede di offerta, potrà avvenire esclusivamente nelle seguenti ipotesi: su richiesta della Società, qualora la risorsa impiegata sia ritenuta, a suo insindacabile giudizio, non idonea alla perfetta esecuzione dei Servizi, non determinando ciò alcun onere aggiuntivo per la Società medesima; su richiesta motivata del Fornitore, qualora ricorrano giustificati motivi. In questi casi, il Fornitore dovrà proporre a Finlombarda una figura professionale che abbia le medesime caratteristiche della risorsa sostituita ed acquisirne il consenso scritto, garantendo nelle more i Servizi senza soluzione di continuità;

- h) comunicare immediatamente a Finlombarda qualsiasi evento che potrebbe incidere sulla sua capacità di svolgere i Servizi in maniera efficace ed in conformità con la normativa vigente;
- i) comunicare tempestivamente il verificarsi di incidenti di sicurezza, anche al fine di consentire la pronta attivazione delle relative procedure di gestione o di emergenza;
- j) comunicare immediatamente a Finlombarda eventuali modifiche nella propria normativa di riferimento che abbiano influenza sull'esecuzione dei Servizi e possa compromettere il livello qualitativo o quantitativo del Servizio.

6.2 Il Fornitore acconsente che Finlombarda, i soggetti da quest'ultima incaricati della revisione legale dei conti e l'Autorità di Vigilanza, possano eseguire controlli ed ispezioni sui Servizi e sulle attrezzature, strutture, dati o informazioni utilizzati dal Fornitore per l'esecuzione del contratto.

Qualora i Servizi vengano eseguiti presso le sedi del Fornitore, quest'ultimo concederà alla Società o ai terzi sopra indicati, l'accesso ai propri locali e metterà a loro disposizione l'assistenza necessaria per effettuare tali controlli ed ispezioni a condizione che tutto ciò avvenga senza arrecare pregiudizio al regolare andamento dei Servizi prestati.

Il Fornitore consentirà anche l'impiego, da parte della Società o dei soggetti terzi sopra indicati, di programmi *software* di controllo, a condizione che tali programmi diano l'accesso ai soli dati di Finlombarda.

Gli accessi, le ispezioni ed i controlli, non comporteranno oneri aggiuntivi per la Società e/o i soggetti terzi sopra richiamati.

6.3 Il Fornitore si impegna, infine, ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti o collaboratori in base alle vigenti leggi sulle assicurazioni sociali obbligatorie ed alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro, assumendo a proprio





carico tutti gli oneri relativi e ad attuare nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, occupati nella prestazione dei Servizi, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipulazione del presente atto, alla categoria e a continuare ad applicarli anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

ARTICOLO 7 - RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE E GARANZIE

7.1 Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

7.2 Il Fornitore, salvo che il fatto derivi da caso fortuito o forza maggiore, è responsabile di tutti i danni diretti e/o indiretti arrecati a Finlombarda, all'ambiente, alle cose e/o ai terzi discendenti dalla esecuzione delle prestazioni di cui al presente affidamento e/o in qualsivoglia modo connessi alle medesime prestazioni.

Il Fornitore, pertanto, si impegna a tenere sollevata e indenne Finlombarda da ogni e qualsivoglia pretesa avanzata al riguardo.

7.3 Il Fornitore garantisce la piena proprietà, o comunque di avere idoneo titolo ed il pacifico godimento di ogni apparecchiatura, ivi compresi i suoi componenti materiali ed immateriali, utilizzata nell'esecuzione del presente contratto, nonché la titolarità delle licenze d'uso dei programmi software forniti.

7.4 Anche a copertura della corretta esecuzione di tutte le prestazioni di cui al presente contratto, il Fornitore ha regolarmente costituito e consegnato a Finlombarda una garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del Codice dei Contratti Pubblici, i cui estremi sono [] e si impegna a mantenerla per tutta la durata del contratto, anche nel caso in cui Finlombarda dovesse esercitare l'opzione di rinnovo di cui al successivo art. 18.

La garanzia sarà svincolata progressivamente nel corso del contratto, secondo le modalità previste dall'art. 103, comma 5 del Codice dei Contratti Pubblici.

ARTICOLO 8 – RENDICONTAZIONE - VERIFICHE, CONTROLLI ED ACCETTAZIONE

8.1 I Servizi prestati dal Fornitore sono sottoposti a verifica e controllo da parte di Finlombarda, anche sulla base della rendicontazione delle attività che dovrà essere resa disponibile dal medesimo Fornitore con periodicità trimestrale, secondo quanto previsto dall'art. 7.2 del Capitolato Tecnico.





Le verifiche ed i controlli sono finalizzati a valutare il rispetto di condizioni, modalità e termini, prescritti per l'esecuzione dei Servizi nel presente contratto.

8.2 L'esito delle verifiche verrà comunicato da Finlombarda al Fornitore per iscritto. In caso di esito positivo di dette verifiche, i risultati dei Servizi si intenderanno accettati a decorrere dalla data di comunicazione.

L'accettazione dei Servizi assumerà valenza anche ai fini dello svincolo progresso della garanzia di cui al precedente art. 7.4.

In caso di esito negativo delle verifiche, Finlombarda indicherà le modifiche/integrazioni che il Fornitore deve apportare ai fini della accettazione delle prestazioni rese.

ARTICOLO 9 - CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

9.1 Il corrispettivo complessivo massimo, comprensivo di ogni e qualsiasi onere, costo e spesa sostenuta dal Fornitore o comunque connessa alla prestazione dei Servizi, è pari ad Euro [] IVA esclusa.

Nel caso di ripetizione di servizi analoghi, il corrispettivo massimo potrà essere pari ad Euro 920.000.

In relazione alle modalità di fatturazione e relativo pagamento dei corrispettivi, i Servizi sono così suddivisi:

- (a) **“Servizi a corpo”**: i Servizi di cui all'art. 3 lettera A, per i quali è previsto il seguente importo complessivo: [];
- (b) **“Servizi a canone”**: i Servizi di cui all'art. 3 lettera B per i quali è previsto il pagamento di un importo complessivo pari ad Euro [] su modalità trimestrale;
- (c) **“Servizi a misura”**: i Servizi di cui all'art. 3 lettere C, D ed E per i quali sono previsti, rispettivamente, i seguenti importi complessivi massimi [] in funzione dei relativi importi unitari per giornata uomo [].

Il corrispettivo si riferisce all'esecuzione a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle condizioni, termini e modalità di prestazione dei Servizi e verrà erogato solo nel caso in cui i Servizi siano stati accettati dalla Società, ai sensi dell'art. 8 che precede.

9.2 I corrispettivi verranno erogati secondo le seguenti tempistiche:

- (i) per i Servizi a corpo, una prima tranche pari al 20% dell'importo complessivo successivamente all'approvazione da parte di Finlombarda del Progetto Esecutivo e una seconda tranche, pari al restante 80%, successivamente alla sottoscrizione del verbale di Collaudo con esito positivo;



- (j) per i Servizi a canone, con cadenza trimestrale, successivamente alla verifica con esito positivo della rendicontazione di cui all' art 8;
- (ii) per i Servizi a misura, con cadenza trimestrale, successivamente alla verifica con esito positivo della rendicontazione sulla base delle gg/uomo effettivamente impiegate e rendicontate.

9.3 Il pagamento avverrà entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura, che il Fornitore emetterà successivamente all'accettazione dei Servizi da parte di Finlombarda.

9.4 Le fatture emesse dovranno essere in formato elettronico, ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1, comma 909 (modifica del D.Lgs. N. 127/2015 – art. 1,2,3,4,5,7) e dovranno contenere il riferimento al contratto, alle fasi di attività espletate, al CIG (Codice identificativo Gara).

Le fatture dovranno essere inviate e ricevute esclusivamente utilizzando il Sistema di Interscambio (SDI); in via del tutto provvisoria, è stata attivata la P.E.C. finlombarda.amministrazione@legalmail.it sul sito dell'Agenzia delle Entrate e la fattura dovrà essere inviata con il seguente codice: ** Codice destinatario: IOPVBGU **.

Le fatture elettroniche che non transiteranno attraverso il sistema di interscambio, si considerano non emesse.

9.5. Sulle fatture emesse nei confronti di Finlombarda, sarà operata, ai sensi dell'art. 30 comma 5bis del Codice dei Contratti Pubblici, una ritenuta dello 0,50 per cento sull'importo netto progressivo delle attività prestate. Tali ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo il rilascio dell'ultima certificazione di verifica di conformità

9.6 In nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà ritardare o sospendere alcune delle prestazioni contrattuali previste nel presente contratto; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il presente contratto potrà essere risolto ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 18.

9.7 Resta inteso che il pagamento dei corrispettivi è, in ogni caso, condizionato alla regolarità dei versamenti del Fornitore sotto il profilo contributivo, retributivo e previdenziale, attestata dal Documento Unico di Regolarità Contributiva e alla regolarità dei versamenti verso l'Agenzia delle Entrate secondo quanto previsto dalla normativa vigente.



ARTICOLO 10 - REVISIONE PREZZI

10.1 I corrispettivi di cui al precedente art. 9, restano fermi e invariati per tutta la durata del contratto, fatto salvo quanto successivamente indicato.

10.2 A partire dalla seconda annualità dalla sottoscrizione del contratto, qualora si sia verificata una variazione in aumento del valore dei Servizi [] prestati, il Fornitore potrà richiedere un aggiornamento del corrispettivo, sempre che dette variazioni risultino superiori al 10%. A Tal fine, il Fornitore dovrà allegare alla richiesta tutta la documentazione atta a comprovare l'aumento dei corrispettivi.

In ogni caso, la revisione può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

Finlombarda valuterà la richiesta a seguito di approfondita istruttoria ed analisi dei prezzi per i quali si chiede l'adeguamento e delle relative variazioni, rendendo note le proprie conclusioni con apposita comunicazione scritta al Fornitore.

10.3 In caso di riduzione dei prezzi, la revisione avviene d'ufficio da parte di Finlombarda.

10.4 Le variazioni, in aumento o in diminuzione, saranno individuate sulla base dei Prezzi alla produzione dei servizi pubblicati dall'ISTAT o, in mancanza, degli Indici ISTAT (FOI o IPCA).

ARTICOLO 11 - COOPERAZIONE DEL FORNITORE

11.1 Il Fornitore si impegna a cooperare anche con Regione Lombardia e i fornitori della Società al fine della corretta prestazione dei Servizi ed, in particolare, al fine di sostituire e/o integrare i sistemi informativi preesistenti, secondo le modalità, condizioni e termini di cui al Capitolato Tecnico e all'Offerta tecnica, impegnandosi anche a condividere ogni comunicazione, documento, informazione, necessarie e/o utili a tale scopo.

11.2 Il Fornitore, inoltre, si impegna a cooperare anche con tutte le funzioni di controllo della Società ed, in particolare, con la funzione di *Internal Audit* per la Gestione della sicurezza (art. 7.8 del Capitolato Tecnico).

ARTICOLO 12 - RUP E DEC

12.1 Finlombarda ha individuato quale RUP del presente affidamento [], con i compiti previsti dal Codice dei Contratti pubblici.

12.2 Finlombarda ha individuato quale DEC del presente affidamento [], che coadiuverà il RUP nel controllo sull'esecuzione del presente contratto.



ARTICOLO 13 – RESPONSABILE UNICO DEL CONTRATTO

13.1 Il Fornitore indica quale Responsabile Unico del contratto il dott. □, il quale rivestirà il ruolo di interfaccia nei confronti di Finlombarda per tutti gli aspetti attinenti la gestione ed esecuzione del contratto, come meglio precisato all'art. 8.3 del Capitolato Tecnico.

13.2 Come anche previsto nel medesimo art. 8.3. del Capitolato Tecnico, nel caso in cui Finlombarda, a suo insindacabile giudizio, non ritenesse tale figura idonea a svolgere le attività previste a suo carico, il Fornitore dovrà procedere alla sua immediata sostituzione.

ARTICOLO 14 - LIVELLI DI SERVIZIO

14.1 Il Fornitore è tenuto al rispetto dei livelli di servizio definiti all'art.7.5 del Capitolato Tecnico.

14.2 Come previsto, in particolare, dall'art. 7.6 del Capitolato Tecnico, il Fornitore dovrà rendere disponibile alla Società la rendicontazione dei livelli di servizio con periodicità trimestrale, entro il 10 del mese successivo al periodo al quale si riferisce.

Tale rendicontazione, che dovrà riportare la misura dei singoli livelli di servizio contrattualizzati ed evidenziare le eventuali non conformità, dovrà essere sottoposta all'approvazione formale di Finlombarda.

14.3 Per quanto non espressamente pattuito, le Parti si riservano di definire di comune accordo ulteriori livelli di servizio ed i relativi valori di soglia minimi.

ARTICOLO 15 - PENALI

15.1 Nel rispetto di quanto, comunque, stabilito all'art. 7.2.2.1 del Capitolato Tecnico ("*Grace Period*"), nel caso la rendicontazione di cui al precedente articolo 14 (o, comunque, i controlli effettuati dalla Società) evidenziassero una non conformità ai livelli di servizio, potranno essere applicate le penali previste all'art. 7.7 dello stesso Capitolato Tecnico, fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore.

15.2 L'importo complessivo delle penali maturate nel periodo di riferimento sarà addebitato al Fornitore attraverso l'emissione da parte di Finlombarda di fattura, il cui pagamento sarà posto a compensazione dei crediti maturati dal Fornitore per le prestazioni già eseguite; è in facoltà di Finlombarda altresì rivalersi sulla garanzia definitiva prestata e sulla ritenuta di garanzia di cui al precedente art. 9.5.



ARTICOLO 16 - SICUREZZA

16.1 Il Fornitore è tenuto al rispetto delle misure di sicurezza secondo quanto previsto dalla vigente normativa e, segnatamente, dal Testo Unico sulla Sicurezza d. lgs. n. 81/2008, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

16.2 Il Fornitore è tenuto ad assicurare adeguati livelli di sicurezza del Sistema informativo in aderenza agli standard di sicurezza definiti dall'AgID e tenuto conto dei livelli di qualità dei Servizi richiesti, attraverso l'adozione di idonee misure organizzative, tecniche ed operative, per la protezione di dati ed informazioni gestiti, apparecchiature e sistemi di elaborazione utilizzati, reti di comunicazioni. Tale protezione dovrà riguardare sia le apparecchiature e le reti interne al Fornitore utilizzate per la prestazione dei Servizi, sia la trasmissione di dati attraverso reti esterne.

16.3 Il Fornitore si obbliga espressamente a manlevare e tenere indenne Finlombarda da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche in materia di sicurezza vigenti.

ARTICOLO 17 – SUBAPPALTO E SUB-CONTRATTO

DISCIPLINA EVENTUALE NEL CASO IN CUI IL FORNITORE SI AVVALGA DELLA POSSIBILITÀ DI SUBAPPALTARE O DI AFFIDARE A SUB-CONTRAENTI

17.1 In caso di ricorso a subappalto o sub-contratto, si procederà secondo quanto previsto dall'art. 105 del Codice dei Contratti Pubblici e dal presente articolo.

17.2 Il subappalto non comporta alcuna modifica agli obblighi e oneri contrattuali per il Fornitore, che rimane responsabile in solido con il subappaltatore nei confronti della Società di quanto subappaltato e degli eventuali danni nei confronti di Finlombarda imputabili al subappaltatore o al suo personale; il Fornitore è altresì responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, salve le ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c) del Codice dei Contratti Pubblici.

17.3 Il Fornitore dovrà prevedere che i rapporti di subappalto siano definiti in modo da consentire il pieno rispetto di tutte le condizioni previste nel presente contratto, inclusa la possibilità per l'Autorità di vigilanza di avere accesso ai dati relativi alle attività esternalizzate e ai locali in cui opera il sub-fornitore e il rispetto degli obblighi previsti in tema di tracciabilità finanziaria e, in generale, di tutti i requisiti normativi previsti per il presente contratto.



17.4 Il Fornitore ha comunicato a Finlombarda, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione del Servizio, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, da comunicare a Finlombarda eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto, così come previsto dall'art. 105 comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici.

ARTICOLO 18 - DURATA DEL CONTRATTO

18.1 Il presente contratto avrà una durata di 8 (otto) anni, esclusa l'eventuale opzione di rinnovo, decorrenti dalla data di sottoscrizione del medesimo.

18.2 Finlombarda avrà la facoltà di rinnovare il contratto alle medesime condizioni per l'ulteriore periodo di 1 (uno) anno, con comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore almeno 12 (dodici) mesi prima della scadenza.

ARTICOLO 19 - RECESSO

19.1 È facoltà di Finlombarda recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con un preavviso di mesi 3 (tre), mediante comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore a mezzo pec.

19.2 È facoltà di Finlombarda recedere dal presente contratto senza l'obbligo di preavviso di cui al punto sopra, nei seguenti casi:

(i) intervenga o sia richiesta procedura di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, o altra procedura concorsuale o il Fornitore sia messo in liquidazione;

[]

Al verificarsi di uno qualsiasi dei casi sopra elencati, il recesso rispetto al contratto si verificherà nel momento in cui Finlombarda avrà notificato al Fornitore la propria intenzione di recedere.

19.3 In tutti i casi di recesso di Finlombarda, il Fornitore avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni effettivamente rese fino alla data di efficacia del recesso o dell'effettivo subentro del nuovo fornitore identificato da Finlombarda, con espressa esclusione del pagamento delle eventuali spese, non contrattualmente previste, del mancato guadagno e, comunque, di qualunque forma di indennizzo.

ARTICOLO 20 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA



20.1 Ferme le penali maturate e senza pregiudizio per il diritto ad ogni danno ulteriore, la Società avrà il diritto di risolvere il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., anche:

- (i) nel caso si verifichino ritardi o sospensione del servizio in conseguenza di ritardati pagamenti;
- (ii) nel caso si verifichino eventi che compromettano in modo strutturale la capacità del Fornitore di garantire i servizi di livello attesi;
- (iii) nel caso il Fornitore maturi un ritardo a lui imputabile superiore a 60 giorni rispetto ai tempi previsti per l'avvio in esercizio del Sistema;
- (iv) nel caso di violazione delle seguenti previsioni del contratto:
 - art. 5 "Condizioni e modalità di esecuzione dei servizi"
 - art. 6 "Obblighi del Fornitore";
 - art. 16 "sicurezza";
 - art. 17 "subappalto e sub-contratto";
 - art. 26 "riservatezza".

20.2 In tutti questi casi, il contratto si intenderà risolto di diritto quando la Società dichiarerà al Fornitore di avvalersi della clausola risolutiva espressa.

ARTICOLO 21 - CONTINUITÀ NELLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI IN CASO DI RECESSO O RISOLUZIONE

21.1 Nel caso di cessazione del contratto in seguito a recesso o risoluzione, il Fornitore sarà comunque tenuto, senza soluzione di continuità, a prestare i Servizi ai termini ed alle condizioni del presente contratto fino a quando non sarà subentrato un altro gestore identificato dalla Società.

21.2 Il Fornitore, inoltre, si adopererà affinché il nuovo fornitore/i scelto/i dalla Società in sua sostituzione, ne prenda/no il posto, ponendo in essere tutti gli adempimenti previsti per il subentro all'art. 7.9 del Capitolato Tecnico.

ARTICOLO 22 - SUBENTRO

22.1 Fatto salvo quanto specificamente previsto al precedente art. 21 per i casi di recesso o risoluzione del contratto, il Fornitore dovrà garantire, prima che intervenga la cessazione del contratto e per un periodo di massimo 12 (dodici) mesi, oltre alla prestazione dei Servizi anche l'affiancamento con il nuovo fornitore individuato da





Finlombarda, al fine di trasferire al personale di quest'ultimo tutte le conoscenze necessarie a garantire la continuità operativa dei Servizi, secondo quanto previsto, nel dettaglio, all'art. 7.9 del Capitolato Tecnico.

22.2 Il corrispettivo per questa attività è ricompreso nel computo dei canoni.

ARTICOLO 23 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

23.1 Il Fornitore prende atto che al presente contratto è stato attribuito il Codice Identificativo di Gara – CIG - n. [] nel rispetto degli obblighi di cui alla normativa vigente.

23.2 Il Fornitore assume, con la sottoscrizione del presente contratto tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. A tal fine, il Fornitore si impegna:

- a) a comunicare a Finlombarda in forma scritta gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale che utilizzerà per tutte le operazioni finanziarie relative all'incarico entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla sottoscrizione del presente atto, comunicando altresì, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto stesso a norma del comma 7 art. 3 della predetta legge;
- b) a comunicare tempestivamente a Finlombarda ogni modifica relativa ai dati di cui al precedente punto a);
- c) ad effettuare, fatte salve le specifiche eccezioni previste nei commi 2, 3 e 4 dell'art. 3 della citata legge, tutte le operazioni finanziarie inerenti incassi, pagamenti e le operazioni di cui all'art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, a mezzo bonifico disposto sul conto corrente indicato ai sensi della predetta lett. a), nel quale dovrà essere riportato il n. di CIG di cui sopra;

23.3 Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c..

23.4 Così come anche previsto dal precedente art. 17.3, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 163/2010 dovranno essere dal Fornitore previsti anche a carico degli eventuali subappaltatori e subcontraenti coinvolti nell'esecuzione del Servizio.





ARTICOLO 24 - COMUNICAZIONI

24.1 Tutte le comunicazioni ai sensi del contratto tra le Parti dovranno essere effettuate per iscritto, a mezzo pec, agli indirizzi sotto riportati,:

Per Finlombarda:

Finlombarda S.p.A. - Via Taramelli, 12 - 20124 Milano

pec:

Per il Fornitore:

[]

pec:

24.2 Le Parti avranno di volta in volta e in qualunque momento facoltà di variare i rispettivi indirizzi designando come recapito per l'inoltro delle comunicazioni contrattuali qualunque altro indirizzo che dovrà essere notificato per iscritto all'altra Parte almeno 15 giorni prima che la variazione diventi effettiva.

ARTICOLO 25 - CONFLITTO DI INTERESSI

Al fine di consentire a Finlombarda di individuare e gestire correttamente i conflitti di interesse, il Fornitore è tenuto ad informare immediatamente la Società di qualunque potenziale conflitto di interessi che coinvolga i propri organi di amministrazione e controllo e/o la Direzione Generale.

ARTICOLO 26 - RISERVATEZZA

26.1 Il Fornitore si impegna a mantenere assoluta riservatezza in relazione alla documentazione, ai dati ed alle informazioni di cui verrà in possesso o a conoscenza nel corso dello svolgimento del contratto.

In particolare il Fornitore, per tutta la durata del contratto e per i 2 (due) anni successivi alla cessazione dello stesso per qualsiasi causa intervenuta, dovrà impegnarsi per sé e, anche ai sensi dell'art. 1381 del Codice Civile, per i propri collaboratori, a mantenere riservati i fatti, i documenti, i progetti, i dati e le informazioni di cui verrà a conoscenza e/o disporrà in relazione all'esecuzione del contratto stesso, a non utilizzare le informazioni per scopi diversi, in tutto o in parte da quelli contemplati dal contratto, a non divulgare o altrimenti rendere note a terzi nonché a mantenere strettamente riservate tutte le informazioni, a predisporre ogni opportuna cautela affinché le informazioni non





siano comunicate a terzi o comunque diffuse o rese pubbliche.

26.2 È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell'interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento al presente contratto e/o alle prestazioni effettuate nell'ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di Finlombarda, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente contratto per la partecipazione a gare e appalti.

26.3 Il Fornitore si impegnerà a che i dati e la documentazione tecnica prodotta nell'ambito del contratto siano di esclusiva proprietà di Finlombarda.

Il Fornitore, inoltre, ha l'obbligo di eliminare qualsiasi copia o stralcio di dati riservati di proprietà della Società.

ARTICOLO 27 - TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO

27.1 Il Fornitore dichiara di aver ricevuto - prima della sottoscrizione del presente contratto - le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e di essere a conoscenza dei diritti che gli spettano in virtù degli artt. 15 e ss. della citata normativa.

27.2 Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei rispettivi dati personali in conformità al Regolamento UE 2016/679 e al d. lgs. n. 101 del 10.08.2018.

27.3 Le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

27.4 Finlombarda designa il Fornitore quale Responsabile del trattamento dei dati personali con riferimento ai Servizi, secondo quanto stabilito dall'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 2-quaterdecies del d.lgs. 196/2003 (così come modificato dal d. lgs. 101/2018) sulla base dell'atto di nomina Allegato 4, che il Fornitore accetta.

Il Responsabile dovrà gestire i dati nel pieno rispetto del Codice e delle normative di riferimento, informando prontamente Finlombarda di qualsiasi problematica dovesse sorgere in merito al trattamento dati, nonché fornendo il proprio assenso a che Finlombarda o soggetti da questa delegati, possano effettuare verifiche periodiche per vigilare il rispetto da parte del Responsabile della puntuale osservanza delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dati, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

ARTICOLO 28 - RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE EX D.LGS.



231/2001 E WHISTLEBLOWING

28.1 Finlombarda, nel rispetto di quanto previsto dal d. lgs. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, ha adottato un proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito **"Modello"**) nonché un proprio Codice Etico.

28.2 Il Fornitore, con la sottoscrizione del contratto, dichiara di aver preso visione e di conoscere i principi del Codice Etico e del Modello adottati dalla Società e pubblicati sul suo sito web www.finlombarda.it nella sezione "Società Trasparente"/Disposizioni generali/Atti generali", e si impegna a prestare le attività oggetto del presente contratto nel rispetto dei principi e delle disposizioni in essi contenuti.

Nel rispetto di quanto previsto nel Modello in materia di flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza, il Fornitore, inoltre, si impegna a segnalare a quest'ultimo ogni eventuale comportamento illecito e, comunque, ogni violazione del Modello.

28.3. La violazione, anche parziale, di quanto previsto nel Codice Etico e/o nel Modello adottati dalla Società ovvero il verificarsi, per cause direttamente imputabili a dette violazioni, di eventi pregiudizievoli, potranno comportare, a seconda della gravità dell'infrazione, la risoluzione del presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., fatta salva la facoltà per Finlombarda di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

28.4 Il Fornitore, con la sottoscrizione del contratto, dichiara di aver preso visione ed accettare, anche per i propri dipendenti e collaboratori, la "Procedura per la segnalazione di illeciti (whistleblowing), ai sensi della legge n. 190/2012", adottata dalla Società e pubblicata sul suo sito web www.finlombarda.it nella sezione "Società trasparente/Altri contenuti/Whistleblowing".

Il Fornitore, quindi, dovrà segnalare, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di Finlombarda, con le modalità indicate nella procedura di cui sopra, tutte le condotte illecite poste in essere o anche solo tentate da dipendenti o membri degli organi sociali della Società che riguardano situazioni di cui sia venuto a conoscenza in ragione del presente rapporto di fornitura.

ARTICOLO 29 - PATTO DI INTEGRITÀ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI REGIONALI

29.1 Il Fornitore, anche con la sottoscrizione del contratto, dichiara espressa conoscenza e accettazione del Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali, pubblicato





sul BURL n. 26 del 26/06/2019 – serie ordinaria e reperibile sul sito web www.finlombarda.it. alla sezione “Società trasparente/Disposizioni generali/Atti generali”.

29.2 La violazione, anche parziale, di quanto previsto nel Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali ovvero il verificarsi, per cause direttamente imputabili a dette violazioni, di eventi pregiudizievoli, potranno comportare, a seconda della gravità dell'infrazione, la risoluzione del presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., fatta salva la facoltà per Finlombarda di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

ARTICOLO 30 - CESSIONE DEL CONTRATTO

30.1 In nessun caso il Fornitore potrà cedere in tutto o in parte il contratto e/o i diritti e gli obblighi dal medesimo derivanti.

30.2 Qualsiasi cessione effettuata dal Fornitore in violazione di quanto sopra, sarà inefficace nei confronti della Società.

ARTICOLO 31 - MODIFICHE

31.1 È facoltà per la Società modificare i termini e le condizioni contrattuali sulla base delle variazioni di legge, regolamenti o indicazioni fornite da soggetti istituzionali, nonché a seguito di modifiche rilevanti dell'operatività e dell'organizzazione della Società.

31.2 Tutte le modifiche ai termini e alle condizioni del contratto dovranno essere formulate per iscritto e dovranno essere assunte da Finlombarda e dal Fornitore con atto sottoscritto a firma di persone dotate dei necessari poteri di rappresentanza.

Pertanto qualunque eventuale tolleranza anche reiterata, di inadempimenti o di ritardati adempimenti degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, non potrà essere in alcun modo interpretata come tacita abrogazione delle clausole contrattuali previste dal contratto.

ARTICOLO 32 - INVALIDITÀ PARZIALE

Il fatto che in qualsiasi momento una o più delle disposizioni del contratto risulti o divenga illecita, invalida o non azionabile, non pregiudicherà la liceità, validità ed azionabilità delle altre disposizioni del contratto.





ARTICOLO 33 - DICHIARAZIONI

Il Fornitore dichiara e garantisce che:

- (a) dispone di tutti i poteri e le autorizzazioni richieste dalla legge per esercitare, in maniera professionale e affidabile, i Servizi esternalizzati;
- (b) affinché possa stipulare e dare esecuzione al presente contratto non è richiesto alcun consenso o approvazione da parte di alcuna autorità statale o di altro soggetto o istituzione. Il Fornitore ha debitamente adottato ogni provvedimento societario di sua pertinenza ai fini dell'autorizzazione, stipula ed esecuzione del presente contratto;
- (c) la stipula del presente contratto e il compimento delle operazioni ivi contemplate, non contrasta né viola il proprio statuto, altri impegni ed obbligazioni precedentemente contratti né alcuna legge, norma, regolamento, o atto amministrativo;
- (d) ha ottenuto tutti i permessi e le licenze previsti dalle leggi vigenti applicabili allo scopo di soddisfare gli impegni ad esso derivanti ai sensi del presente contratto.

ARTICOLO 34 - ONERI FISCALI E SPESE

Tutti gli oneri fiscali e le spese relative al presente contratto sono a carico del Fornitore.

ARTICOLO 35 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il contratto è regolato dalla legge italiana. Per ogni controversia tra le Parti relativa alla sua stipulazione, interpretazione, esecuzione e/o cessazione sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Finlombarda S.p.A.

Il Fornitore





ALLEGATO 1
CAPITOLATO TECNICO





ALLEGATO 2
OFFERTA TECNICA





ALLEGATO 3
OFFERTA ECONOMICA





ALLEGATO 4

ATTO DI NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

